



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

## Provvedimento del Sindaco

**COPIA**

**N. 38 del registro**

**Data 30 aprile 2019**

**Oggetto:** Ricorso con impugnativa di licenziamento innanzi al Tribunale di Termini Imerese promosso da' ..... Costituzione in giudizio. Nomina legale dell'Ente.

---

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Presà in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

### **Determina**

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso con impugnativa di licenziamento innanzi al Tribunale di Termini Imerese promosso dal sig.

. Costituzione in giudizio. Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

**Il Sindaco**

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

## II Responsabile dell'Area 1 Affari Generali ed Istituzionali

Premesso:

- Che con ricorso con impugnativa di licenziamento, notificato mediante personale UNEP del Tribunale di Termini Imerese in data 09.04.2019 ed acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 12727, l'ex dipendente .

nato a . il . , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Rubbio, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 54, presso lo studio del predetto avvocato, chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, per chiedere, *reiectionis adversis* quanto segue:

a) Ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente è nullo, ai sensi dell'art. 55 bis e ss. D.Lgs n. 165 del 2001, in quanto promanante da organo privo del relativo potere e, per l'effetto condannare la resistente, in persona del rappresentante legale pro tempore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. n. 300 del 1970, alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, al risarcimento del danno subito dallo stesso pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva integrazione, oltre che al versamento, sempre per tale periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;

b) In subordine ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente è illegittimo per insussistenza del fatto contestato, e/o in quanto per gli addebiti contestati è prevista la mera applicazione di una sanzione conservativa, e per l'effetto, annullare il licenziamento e condannare la resistente alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito dallo stesso pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati dagli interessi nella misura legale;

c) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente è illegittimo in quanto sproporzionato e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, annullare il licenziamento e condannare la resistente alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito dallo stesso pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

d) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento del sig. e per l'effetto condannare l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 2011, alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria

commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

e) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente è illegittimo in quanto sproporzionato e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del sig. \_\_\_\_\_ di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

f) In ulteriore subordine ritenere e dichiarare inefficace il licenziamento irrogato al ricorrente per violazione della procedura e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

g) Condannare la resistente alle spese, competenze ed onorari di giudizio;

Considerato che il licenziamento è stato assunto nel pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti;

Ritenuto che il ricorso *prima facie*, non contenga elementi tali da superare le ampie motivazioni indicate nel provvedimento di licenziamento e che qui si intendono riportate;

Dato atto che il Comune di Misilmeri, nel procedimento penale in questione, si è costituito parte civile, quale persona offesa;

Considerato, inoltre, che la Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, citando in giudizio l'ex dipendente sopra citata, ha riconosciuto la correttezza del provvedimento di licenziamento;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla nomina di un difensore esterno all'Ente, e che trattandosi di azione legale di particolare complessità, importanza e pregio, l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 5, c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, intende avvalersi di professionalità

adeguatamente qualificata che in passato, per controversie inerenti il rapporto di lavoro con altri dipendenti, ha dimostrato elevata capacità, conseguendo ottimi risultati per l'Ente;

Visto che l'Amministrazione comunale, per la fattispecie sopra cennata e per le motivazioni sopra riportate, ha proposto di individuare l'avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala, quale legale di fiducia di questo Ente, iscritto nell'elenco comunale degli avvocati;

Considerato che per le finalità sopra riportate, all'avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala, con nota pec del 10.04.2019, è stato chiesto di inviare preventivo di spesa per l'incarico in parola;

Che in data 17.04.2019, l'avv. Leonardo Giglio ha trasmesso il preventivo di spesa, acclarato al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 13793, per l'importo di € 6.010,85, comprensivo di spese generali, IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto, redatto conformemente ai parametri minimi del D.M. 55/2014, decurtati del 5% in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunale sugli incarichi legali;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso, nel quale, tra l'altro, su precisa indicazione del professionista contattato, viene previsto che, nel caso di soccombenza di controparte e di condanna alle spese legali, il Comune non procederà ad alcun esborso monetario, in quanto, le competenze a lui spettanti saranno corrisposte dall'ex dipendente, con azione legale promossa dal professionista;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 6.010,85 con imputazione all'intervento cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2019, in corso di formazione;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### **Propone**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

#### **Al Sindaco:**

- α) Resistere al ricorso con impugnativa di licenziamento, notificato mediante personale UNEP del Tribunale di Termini Imerese in data 09.04.2019 ed accalato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 12727, con il quale, l'ex dipendente **Antonio**, nato a **il**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Rubbio, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 54, presso lo studio del predetto avvocato, chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, per chiedere quanto indicato in premessa;
- β) Nominare l'Avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala, ai sensi dell'art. 5, c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere alla resistenza al ricorso in commento;
- γ) Approvare lo schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- δ) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 6.010,85, mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2019, in corso di formazione, che presenta un'adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- e) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri 23.04.2019

**Il proponente**  
F.to:dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 23.04.2019

**Il Responsabile dell'Area 1**

F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.261 del 2019

Misilmeri, 29.04.2019

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale, li 30.04.2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 30.04.2019 al 15.05.2019  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 16.05.2019**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 30.04.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**